

VERBALE n. 77 - **GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" ROMA**

Il giorno 23/11/2005 alle ore 9,30 si è riunita la Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, presso la Sala del Senatino, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale della Giunta del 17/10/2005.
3. Regolamento programmi comunitari.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i professori: **Stefano BIAGIONI, Mario DOCCI, Guido MARTINELLI, Cosimo PALAGIANO, Fabrizio VESTRONI, Francesco VIETRI.**

Assente giustificato: prof. **Giuseppe VENANZONI.**

Presiede la riunione il Presidente della Giunta: prof. Mario DOCCI.

Verbalizza la dr. Emanuela GLORIANI.

1. Comunicazioni.

Il Presidente rende noto con preoccupazione che - nell'ambito del processo di decongestionamento - è in atto un'attività di pressione nei confronti dei dipartimenti volta da una lato a ridurre i campi di azione degli stessi all'interno degli atenei e dall'altro ad espellere dagli organi federati dell'ateneo la rappresentanza dei dipartimenti.

Egli ritiene opportuno discutere in Giunta della situazione ed inviare al Rettore un documento sul ruolo dei dipartimenti negli AAFF e della rappresentanza di essi nel SA de "La Sapienza".

Dopo uno scambio di vedute la Giunta approva all'unanimità.

2. Approvazione verbale di Giunta del 17/10/2005.

Il verbale della seduta della Giunta del 17/10/2005 è approvato all'unanimità.

3. Regolamento programmi comunitari.

Il Presidente comunica che la Ripartizione IX di concerto con lo Studio Cippitani Di Gioacchino - consulente dell'Ateneo per le problematiche relative alla gestione dei contratti con l'UE - ha fornito una prima bozza di elaborato per un possibile Regolamento di Ateneo sulla partecipazione ai Programmi Comunitari

La ripartizione ha indicato come aspetti problematici i seguenti:

-  L'Autonomia Contrattuale dei centri di spesa autonomi
-  Il rapporto amministrazione centrale / centri di spesa : definizione dei rispettivi compiti e responsabilità
-  Eventuali "prelievi" a favore del Bilancio di Ateneo delle quote previste per le spese generali
-  Le modalità di partecipazione e presentazione dei progetti : la problematica delle deleghe
-  La proprietà intellettuale
-  Gli incentivi e i compensi al personale docente, tecnico e amministrativo che partecipa ai Progetti

La bozza di regolamento proposta è la seguente:

**Regolamento sulla partecipazione ai
Programmi Comunitari**

Ipotesi di articolato

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
- Oggetto del regolamento -

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ai Programmi comunitari.
2. Il Regolamento si applica anche ai Programmi internazionali, anche laddove non è espressamente previsto.

Articolo 2

– Definizioni relative ai Programmi comunitari –

1. Per "Programma comunitario" si intende
 - a) ogni genere di azione,
 - b) regolata da una base giuridica di diritto comunitario e eventualmente di diritto nazionale,
 - c) realizzata dalla Commissione Europea e dalle altre Istituzioni e organi, previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea, anche attraverso agenzie e altri enti strumentali, nonché dagli Stati membri (di seguito indicati anche come "Istituzioni attuatrici"),
 - d) insieme a uno o più soggetti di diritto,
 - e) al fine di attuare una o più politiche comunitarie,
 - f) in quanto tale azione comporti una spesa per il bilancio dell'Unione Europea.
2. Si intende per "Programma comunitario a gestione diretta" il Programma comunitario attuato dalla Commissione Europea e dalle altre Istituzioni e organi, previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea, anche attraverso agenzie e altri enti strumentali. Un "Programma a gestione indiretta" è un Programma comunitario attuato dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali.
3. La "Procedura per la partecipazione" è il procedimento mediante il quale l'Università degli Studi "La Sapienza" e gli altri soggetti di diritto possono partecipare ad un programma comunitario. La procedura può assumere una delle forme previste dalla base giuridica del programma e dal diritto comunitario (in particolare dal Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e da Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione).
4. Si intende per "Progetto" l'azione specifica realizzata dall'Istituzione attuatrice in collaborazione con i soggetti di diritto.
5. Per "Responsabile del Progetto" si intende il soggetto indicato da un Centro di gestione autonoma o dall'Amministrazione centrale per dirigere l'attuazione del Progetto.
6. Il coordinatore è quello tra i soggetti di diritto, che partecipano allo stesso Progetto, che agisce come mandatario degli altri soggetti nei rapporti con l'Istituzione attuatrice.
7. La spesa prevista dal programma comunitario è realizzata nei modi previsti dalla base giuridica. Nei programmi comunitari a gestione diretta, la spesa delle Istituzioni attuatrici può assumere, in quanto non disposto diversamente dalla base giuridica, la forma del corrispettivo dell'appalto (tender) o di sovvenzione (grant), così come definiti dal diritto comunitario ed in particolare dal Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e da Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. In particolare la sovvenzione può essere calcolata come una percentuale dei costi ammissibili (sovvenzione al budget) o in modo forfetario.
8. Per "contratti per la partecipazione ai programmi comunitari" si intendono gli accordi stipulati con le Istituzioni attuatrici, che hanno per scopo l'attuazione del programma comunitario. Tali contratti sono disciplinati dalla base giuridica del programma comunitario e, eventualmente, dalla normativa nazionale se richiamata. Sono considerati contratti per la partecipazione ai programmi comunitari quelle elaborati dai Servizi della Commissione per gli appalti e quelli elaborati per le sovvenzioni.
9. Per "contratti collegati", si intendono tutti quei contratti che i soggetti di diritto, che partecipano ad un programma comunitario, stipulano tra loro e con i terzi, allo scopo di attuare il programma. Tra i contratti collegati si considerano i contratti con gli altri partecipanti al progetto ed i contratti con i collaboratori, subcontraenti, fornitori di beni e servizi.
10. Per "rendicontazione" si intende il procedimento di documentazione dei costi sostenuti dal soggetto giuridico partecipante nell'ambito del Programma comunitario, ai fini della determinazione della spesa da parte della Istituzione attuatrice. Si intendono per "note spese" i rendiconti finanziari di un progetto, nonché tutta la documentazione di spesa richiesta a corredo dall'Istituzione attuatrice.
11. Per "entrate del progetto" si intendono: il corrispettivo o la sovvenzione o altra somma corrisposta (non a titolo di mutuo) da parte dell'Istituzione attuatrice.
13. Per "spese del progetto" si intendono quelle inerenti all'esecuzione del progetto, così come definite nel Titolo III del presente Regolamento.
14. Le definizioni di cui ai commi precedenti vanno completate e interpretate alla luce del diritto comunitario vigente e delle successive modifiche.

La definizione di "programma comunitario" contenuta nelle fonti giuridiche, è quella dell'articolo 2, lett. b) del Regolamento 58/2003 (CE) del Consiglio del 19 Dicembre 2002. Tale disposizione stabilisce che per "programma comunitario" deve intendersi "qualunque azione, insieme di azioni o altra iniziativa comportante una spesa che, secondo l'atto di base o l'autorizzazione di bilancio relativi, deve essere attuata dalla Commissione a favore di una o più categorie di beneficiari specifici".
Altre definizioni sono elaborate a partire dalla disciplina contabile dell'Unione Europea (in particolare dal Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dal Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione); dalla base giuridica di programmi comunitari (come il Programma Quadro di RST) e dalla normativa nazionale e interna.

Articolo 3

– Autonomia contrattuale. –

1. L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" può stipulare tutti i contratti per la partecipazione ai programmi comunitari ed i contratti collegati, qualunque sia la qualificazione di essi.

In base all' art. 6 Titolo II della legge n. 168 del 9 maggio 1989 le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. (comma 1).
Le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento (comma 2).
Possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative norme (lett. comma 4)
Ciò detto è opportuno chiarire che le università possono stipulare tutti i contratti necessari per la partecipazione ai programmi comunitari, siano essi i contratti con le Istituzioni attuatrici, oppure i contratti accessori.

Titolo II

Partecipazione ai programmi comunitari e gestione dei progetti

Sezione 1

Partecipazione ai programmi comunitari da parte dell'Università e dei Centri di spesa

Articolo 4

– Partecipazione ai programmi comunitari –

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" partecipa ai programmi comunitari, attraverso i Centri di Spesa, così come stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettorale 23 luglio 2002, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 8.

L'Università di Roma "La Sapienza" partecipa ai programmi comunitari attraverso i Dipartimenti e gli altri Centri di Spesa, identificati nel titolo II dello Statuto. E' fatto salvo la possibilità di partecipare attraverso gli uffici dell'Amministrazione centrale così come previsto nel successivo articolo 8.
Qualunque sia l'ufficio o il centro autonomo di gestione che si occupa della partecipazione ad un programma comunitario, va sottolineato che il soggetto giuridico partecipante è comunque l'Università di Roma "La Sapienza", con tutte le conseguenze giuridiche, tra le quali quella della responsabilità contrattuale.

Articolo 5

– Funzione dei Centri di Spesa nella partecipazione ai programmi comunitari –

1. I Centri di Spesa progettano, eseguono e gestiscono i progetti nell'ambito dei programmi comunitari, nel rispetto della base giuridica del programma e della normativa interna.
2. La progettazione consiste nella ideazione dell'attività da svolgersi e nella preparazione del contenuto del progetto e delle relative proposte od offerte.
3. L'esecuzione dei progetti consiste nel diligente adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti con le Istituzioni attuatrici e dai contratti collegati.
4. La gestione consiste nello svolgere tutti gli atti necessari per regolare gli aspetti amministrativi, finanziari e legali relativi al progetto; nella contabilizzazione, nella rendicontazione e nella documentazione di tutti i fatti relativi al progetto. I Centri di Spesa dovranno utilizzare strumenti di gestione, ed in particolare contabili, richiesti dalle norme specifiche dei programmi comunitari.
5. Al fine di progettare, eseguire e gestire i progetti nell'ambito dei programmi comunitari, i Centri di Spesa, in particolare:

- individuano il responsabile del progetto, il personale amministrativo e quello scientifico;
- possono corrispondere i compensi aggiuntivi di cui al successivo Titolo III;
- stipulano i contratti collegati, ad eccezione del consortium agreement;
- assicurano la corretta esecuzione e gestione di tutti i progetti in corso;
- stipulano il contratto con la Commissione e i relativi contratti collegati;
- collaborano con l'Amministrazione centrale, con gli altri Centri di Spesa dell'Università, con le Istituzioni attuatrici e con gli altri partecipanti al progetto, al fine di una corretta progettazione, esecuzione e gestione.

L'articolo 5 regola le attribuzioni dei Centri di gestione autonoma, in termini di progettazione, esecuzione e gestione dei programmi comunitari. Così come previsto dal regolamento, i Centri di spesa sono delegati alla firma dei contratti con le istituzioni attuatrici e delle dichiarazioni precontrattuali, la cui competenza è dei Direttori di Dipartimento previa approvazione dell'organo collegiale della struttura. (vedi succ. art. 10)

Articolo 6

– Rapporti con l'Amministrazione centrale. –

1. I Centri di Spesa devono informare gli organi e gli uffici dell'Amministrazione centrale di tutte le vicende che riguardano il progetto, anche attraverso gli appositi strumenti informatici eventualmente predisposti a tale scopo.
2. L'Amministrazione centrale svolge le funzioni di coordinamento e controllo amministrativo e dà le istruzioni per la partecipazione ai programmi comunitari, ai sensi del successivo articolo 9.
3. Sono fatte salve tutte le attribuzioni riservate all'Amministrazione centrale dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, dallo Statuto e dagli altri regolamenti.

L'Amministrazione centrale si occuperà del coordinamento e del controllo, sotto il profilo amministrativo, della partecipazione ai programmi comunitari. L'Amministrazione centrale, inoltre, elaborerà istruzioni per la partecipazione ai programmi comunitari, così come previsto dal successivo articolo 9, nonché fornire informazioni aggiornate sui programmi comunitari e formazione del personale universitario sulla partecipazione ai bandi. Le suddette attività dell'Amministrazione sono importanti ai fini di migliorare l'efficienza dell'Ateneo nel partecipare ai programmi comunitari.

Articolo 7

– Gestione finanziaria. –

1. Il finanziamento erogato dall'Istituzione attuatrice è soggetto ad un prelievo a favore del Bilancio d'Ateneo pari al 4% della quota prevista per le spese generali (overheads). Tale prelievo è destinato ad un apposito capitolo di bilancio, per gli scopi di cui al successivo comma 2.
2. Il Capitolo di cui al precedente comma verrà utilizzato per i seguenti scopi:
 - pagamento delle spese di progettazione di cui al successivo comma 3;
 - pagamento degli incentivi di cui al successivo Titolo III;
 - svolgimento di attività di promozione, formazione e assistenza per la partecipazione ai programmi comunitari.
3. L'Amministrazione centrale potrà corrispondere ai Centri di Spesa una somma forfetaria complessiva a titolo di rimborso spese per la progettazione. La somma forfetaria sarà di euro nel caso in cui l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sia coordinatore di progetti con più partecipanti e di euro negli altri casi. I Centri di Spesa dovranno produrre all'Amministrazione centrale copia della ricevuta di presentazione del progetto unitamente alla copia dello stesso.

L'articolo 7 introduce e disciplina due strumenti attraverso i quali si intende stimolare la partecipazione dell'Università ai programmi internazionali. In primo luogo, il rimborso delle spese di progettazione, che di norma non sono recuperabili anche qualora il progetto venisse approvato. In secondo luogo, l'introduzione di incentivi forfetari ai responsabili dei progetti approvati, quale forma di riconoscimento per l'aggravio di lavoro che la presentazione di progetti internazionali comporta. La possibilità di erogare incentivi, tra l'altro, è prevista dall'art. 26 comma 6 della L.448/98. L'assegnazione di tali contributi non costituisce una spesa aggiuntiva per il bilancio dell'Università, ma deriva da un meccanismo di autofinanziamento. A tal fine si è prevista la creazione di un apposito capitolo di bilancio sul quale confluisce il prelievo di cui all'art. 7. L'obiettivo che si intende raggiungere attraverso tali strumenti è di stimolare e dare un riconoscimento per la presentazione e gestione dei progetti comunitari, che notoriamente comportano un gravoso impegno in termini di tempo e di risorse.

Articolo 8

– Progetti dell'Università –

1. Il Rettore stabilisce quali programmi o quali progetti debbano essere progettati, eseguiti o gestiti dall'Amministrazione centrale.
2. Tra gli altri, sono considerati di competenza dell'Amministrazione centrale i programmi ed i progetti che riguardino l'Università nel suo complesso, quelli che riguardino più Centri di Spesa e quelli per cui ciò è richiesto dalla Istituzione attuatrice.
3. Nel caso di progetti dell'Università, le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono ai Centri di Spesa, si applicano agli uffici coinvolti.

L'articolo in commento prevede la possibilità che sia l'Amministrazione centrale a progettare, eseguire e gestire un progetto comunitario, ciò, eventualmente, anche in collaborazione con uno o più Centri di Spesa. All'Amministrazione centrale si applicano, con le dovute differenze, le regole formulate per i Centri di Spesa. In questo caso le competenze del Presidente del Centro di Spesa sono esercitate dal Rettore e le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze del Dirigente.

Articolo 9

– Istruzioni amministrative per la partecipazione a particolari programmi comunitari –

1. Con Decreto Dirigenziale, sentiti gli Uffici competenti, verranno emanate le Istruzioni necessarie alla partecipazioni a particolari tipi di programmi comunitari. Tali Istruzioni riguarderanno, in particolare:
 - A. le modalità di redazione delle proposte, accettazioni e dichiarazioni precontrattuali e contrattuali;
 - B. gli schemi contrattuali e le modalità di stipula dei contratti con le Istituzioni attuatrici ed i contratti collegati;
 - C. la disciplina di ogni altro aspetto della gestione dei programmi comunitari, quali, per esempio, gli aspetti di rendicontazione, fiscali, contabili, e di diritto industriale.

Le istruzioni di cui all'articolo 9 avranno il compito di regolare alcuni aspetti specifici della partecipazione ai programmi comunitari. Tra questi aspetti vanno segnalati quelli relativi alla rendicontazione, per i quali la base giuridica dei programmi fa spesso riferimento alle "regole interne" del soggetto giuridico partecipante ad un programma comunitario. Le istruzioni in parola contribuiscono a disegnare tale regole interne a vantaggio della certezza dei rapporti con le Istituzioni attuatrici.

Sezione 2

Contratti con le Istituzioni attuatrici e contratti collegati

Articolo 10

– Formazione dei contratti. –

1. Le proposte, le accettazioni e tutte le dichiarazioni precontrattuali, i contratti e le dichiarazioni contrattuali sono sottoscritte dal Direttore di Dipartimento o dal Responsabile del Centro di Spesa.
2. Tali atti sono sottoscritti previa delibera di approvazione dall'organo collegiale del Centro di Spesa, previa relazione del responsabile del progetto e previo

esame della correttezza formale da parte dei titolari della responsabilità amministrativa del Centro di spesa.

3. Dei contratti, delle dichiarazioni contrattuali, e delle relative delibere di approvazione, dovranno esserne inviate copia all'Amministrazione Centrale presso la Ripartizione IX "Ufficio Relazioni Internazionali".

L'articolo 10 prevede che le proposte di progetto, gli eventuali documenti pre-contrattuali di negoziazione, i contratti con le istituzioni finanziatrici, i contratti collegati e il consortium agreement siano firmati dai Direttori di Dipartimento o dei Responsabili del Centro, previa delibera favorevole degli organi collegiali del Centro. La proposta di firma da parte dei Direttori dei Dipartimenti e dei Responsabili viene incontro alle esigenze dei vari Centri di Gestione, bisogni di poter usufruire della massima efficienza organizzativa e libertà di gestione dei progetti, e della stessa Amministrazione Centrale di non essere gravata di un numero eccessivo di controlli e procedure amministrative che rallenterebbero inevitabilmente l'operato dei Centri stessi.

Articolo 11

– Contratti collegati. –

1. I Centri di gestione autonoma potranno stipulare tutti i contratti collegati a quelli con le Istituzioni attuatrici, inclusi il Consortium Agreement, i contratti di lavoro dipendente e con soggetti terzi ad esclusione di quei contratti che il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità riserva all'Amministrazione centrale, seguendo le norme indicate nel precedente art. 10.

2. I Centri di Spesa avranno l'obbligo di inviare copia dei contratti collegati all'Amministrazione Centrale presso la Ripartizione IX "Ufficio Relazioni Internazionali".

Si rinvia, per quanto riguarda la definizione di "contratti collegati" a quanto stabilito nel precedente articolo 2.

Invece, per quanto riguarda la definizione di Consortium Agreement si fa riferimento all'art. 2 n. 6 del Regolamento 2321/2002 (CE) che definisce il C.A. come "un accordo che i partecipanti di un'azione indiretta concludono tra loro per l'attuazione di questa. Tale accordo non pregiudica gli obblighi dei partecipanti in quanto trattasi di un accordo tra i partner da stipularsi preferibilmente prima della stipula del contratto con l'istituzione, sia reciproci che verso la Comunità, risultanti dal presente Regolamento o dal contratto".

Articolo 12

– Procedimenti di stipula di alcuni contratti. –

1. I Centri di gestione autonoma potranno stipulare contratti di lavoro autonomo e di lavoro parasubordinato, necessari all'attuazione del progetto, anche al di fuori delle ipotesi previste dall' art. 48 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Il primo comma dell'articolo in commento è stato elaborato per superare i problemi applicativi dell'articolo 48 RAFC ai contratti di parasubordinazione (collaborazioni coordinate e continuative). Tale disposizione e la disciplina applicativa (v. il D.R. 383 del 31 marzo 2000) richiedono che tali contratti siano stipulati solo se: manchino nell'Ateneo le competenze necessarie; via sia carenza di organico e si verifichino situazioni contingenti di emergenza.

Con la nuova disciplina il Responsabile del Centro di Spesa stipula il contratto di parasubordinazione a seguito di una semplice valutazione di opportunità da parte del Responsabile del Centro di Spesa, previa deliberazione del Consiglio del Centro.

Articolo 13

– Responsabilità e sanzioni. –

1. I Centri di Spesa sono obbligati al pagamento delle eventuali sanzioni contrattuali.

2. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e civili nei confronti dei dipendenti.

L'articolo 13 richiama l'attenzione sull'ipotesi che si verifichi un inadempimento nell'attuazione di un progetto.

La responsabilità nei confronti dell'Istituzione attuatrice e degli altri partecipanti al progetto è dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in quanto soggetto giuridico.

La disposizione in esame prevede che le conseguenze di tale responsabilità graveranno sul Centro di Spesa. Questa regola costituisce una forma di ripartizione interna delle conseguenze dell'inadempimento. Per l'Istituzione attuatrice e gli altri partecipanti, come si è detto, la responsabilità è dell'Università degli Studi di Roma.

Il secondo comma dell'articolo 13 richiama l'attenzione, inoltre, sulla possibilità di applicare le sanzioni amministrative e civili nei confronti dei dipendenti che hanno prodotto, con la loro condotta dolosa e colposa, l'inadempimento dell'Ateneo.

Tra le conseguenze dell'inadempimento si segnala anche il potere dell'Ateneo di recuperare gli incentivi e i compensi aggiuntivi, così come previsto dal successivo articolo 22, al commento del quale si rinvia.

Articolo 14

– Proprietà intellettuale e industriale. –

1. I diritti sui beni immateriali derivanti dall'esecuzione del progetto appartengono all'Università e agli altri soggetti indicati dalla base giuridica del programma, dal contratto con l'Istituzione attuatrice e dalla normativa comunitaria, nazionale e dell'Ateneo.

2. I Centri di gestione autonoma devono tutelare gli interessi dell'Università, legati alla proprietà intellettuale e industriale.

3. La tutela si realizza mediante la stipulazione dei contratti collegati, nonché con la brevettazione, la pubblicazione, e con tutte le forme di tutela di volta in volta ritenute più opportune.

La disposizione in commento evidenzia l'obbligo dei centri di Gestione Spesa di provvedere alla tutela degli interessi dell'Università, per quel che riguarda la tutela dei risultati dei progetti.

Il comma 2 dell'articolo 14 elenca, in modo non esaustivo, gli strumenti della tutela degli interessi dell'Ateneo. Tra questi strumenti ci sono la brevettazione (per le invenzioni brevettabili), la pubblicazione e strumenti contrattuali idonei.

Tutta la disciplina della materia viene rimandata al Regolamento brevetti dell'Università di Roma "La Sapienza".

Titolo III

Incentivi e compensi

Articolo 15

– Oggetto –

1. Il presente Titolo disciplina l'attribuzione di compensi aggiuntivi e di incentivi al personale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nell'ambito della partecipazione dell'Università ai Programmi comunitari.

2. Per l'attribuzione dei compensi aggiuntivi si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento attuativo dell'art. 103 lett. C) del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

Il Titolo III disciplina l'attribuzione di incentivi e compensi aggiuntivi ai dipendenti che si occupano dei progetti presentati nell'ambito dei programmi comunitari, così come definiti nel presente regolamento.

Articolo 16

– Personale beneficiario dei compensi aggiuntivi e degli incentivi. –

1. Possono beneficiare dei compensi aggiuntivi e degli incentivi, di cui al presente Titolo, i dipendenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", solo se impiegati nel progetto, siano essi assunti a tempo indeterminato oppure tempo determinato per una durata superiore a quella del Progetto.

2. Il personale impiegato per la realizzazione del progetto deve essere comunicato per iscritto dal Responsabile del progetto al Responsabile del Centro di Spesa.

Si ritiene che il sistema degli incentivi e dei compensi debba essere applicato a coloro che sono dipendenti a tempo indeterminato o anche per quelli a tempo determinato, ma assunti per periodi superiori a quello del progetto.
In effetti, gli altri dipendenti a tempo determinato e i collaboratori parasubordinati, assunti per il progetto, ricevono già una retribuzione specifica per il progetto.
Per evitare incertezze nella identificazione del personale beneficiario del Titolo III il Responsabile del progetto dovrà comunicare al Presidente del Centro di gestione autonoma la composizione dello staff e le eventuali modificazioni.

Articolo 17

– Compensi aggiuntivi e incentivi –

1. Per compensi aggiuntivi e incentivi si intendono le somme destinate al personale, ai sensi del presente Titolo, in aggiunta a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (per il personale tecnico e amministrativo) e dalla normativa che regola il rapporto di lavoro dei docenti e ricercatori.
2. I compensi aggiuntivi sono determinati e ripartiti tra il personale secondo le disposizioni previste dal Regolamento attuativo dell'art. 103 lett. C) del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Oltre ai compensi aggiuntivi, l'Amministrazione centrale destina incentivi per la partecipazione ai programmi comunitari, a far valere sul capitolo di cui al precedente articolo 7 e nei limiti della disponibilità, nella misura che segue:
 - una somma di Euro per il Responsabile del progetto, aumentata a Euro nel caso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" svolga le funzioni di coordinatore del progetto;
 - una somma complessiva di Euro da dividere tra il personale docente delle due fasce e professori incaricati e tra il personale del ruolo ricercatori e degli assistenti ad esaurimento (escluso il Responsabile del progetto) che partecipa al progetto;
 - una somma complessiva di Euro da dividere tra il personale tecnico-amministrativo

L'incentivazione del personale alla partecipazione ai progetti comunitari è realizzata attraverso due strumenti, definiti nell'articolo in commento:

- i compensi aggiuntivi,
- gli incentivi.

I compensi aggiuntivi sono determinati e pagati dal Centro di Spesa, sulla base delle regole stabilite dal Regolamento attuativo dell'art. 103 lett. C) del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. Tali compensi sono attribuiti al personale solo nel limite della differenza tra le spese e le entrate del progetto.

Gli incentivi sono determinati e pagati dall'Amministrazione centrale. Gli incentivi, al contrario dei compensi aggiuntivi, sono attribuiti in modo automatico e non si rende necessario l'accertamento della eventuale differenza tra entrate e spese del progetto. L'Amministrazione centrale pagherà gli incentivi attingendo al capitolo previsto nell'articolo 7 e nei limiti della disponibilità su tale capitolo.

Articolo 18

– Spese del progetto. –

1. Le entrate dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" derivanti dalla partecipazione ai programmi comunitari devono essere utilizzate per coprire le seguenti spese del progetto:
 - a) spese per il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo parasubordinato, o le spese derivanti da borse di studio, compresi i relativi contributi previdenziali e assistenziali ed i tributi;
 - b) le spese per il materiale di consumo e per i servizi;
 - c) le spese per viaggi e soggiorni di tutto il personale impiegato nel progetto, anche differente da quello indicato al precedente punto a);
 - d) ammortamento di beni durevoli, nella misura prevista dal progetto;
 - e) altre spese direttamente inerenti all'esecuzione del progetto.
2. Ai fini del presente Titolo le spese sono determinate secondo i seguenti principi:
 - § la definizione delle spese è determinata secondo le regole contenute nella base giuridica del Programma, nel contratto con le Istituzioni attuatrici e nelle istruzioni amministrative di cui al precedente articolo 9; in mancanza o ad integrazione delle precedenti definizioni si farà riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali;
 - § sono da prendere in considerazione soltanto le spese effettivamente sostenute; non si considerano, pertanto, delle spese determinate forfetariamente, spese figurative e delle spese coperte con entrate diverse da quelle derivanti dalla partecipazione al Programma comunitario;
 - § si deve tenere conto anche delle spese che, pur essendo inerenti al Progetto, tuttavia non sono considerati ammissibili dall'Istituzione attuatrice;
 - § le spese sono determinate secondo il principio di competenza; dette spese devono essere impegnate nel periodo di durata del progetto, così come definito dalla base giuridica del Programma o dal contratto con l'Istituzione attuatrice.

I compensi aggiuntivi, come si è osservato, sono determinati come differenza tra le entrate e le spese del progetto.

L'articolo 18 prevede quali spese vanno considerate e secondo quali regole.

Le spese prese in considerazione sono quelle aggiuntive che l'Università sostiene per il progetto quali, appunto, le spese per il personale aggiuntivo, per il materiale di consumo e per i servizi, per i viaggi e soggiorni del personale, per l'ammortamento dei beni durevoli, e le spese direttamente connesse al progetto. Non si tiene conto, come si può osservare, delle spese per il personale a tempo indeterminato e delle spese generali.

Le spese prese in considerazione sono quelle impegnate durante il periodo del progetto. Tale periodo di solito è determinato nella base giuridica e nel contratto con l'Istituzione attuatrice. Nei grant tale periodo è espresso in un "n" mesi.

Nella determinazione delle spese del progetto si tiene conto anche delle spese non ritenute ammissibili nelle sovvenzioni (come, per esempio, gli interessi passivi o, in alcuni programmi comunitari, le imposte come l'IRAP e l'IVA).

Articolo 19

– Momento per la determinazione e pagamento dei compensi aggiuntivi. –

1. La determinazione dei compensi aggiuntivi viene effettuata con riferimento all'intera durata del Progetto, dopo l'approvazione delle note spese o comunque dopo che è spirato il termine per l'approvazione. Il pagamento dei compensi va effettuato successivamente al pagamento finale da parte dell'Istituzione attuatrice.
2. Per i progetti di durata superiore a dodici mesi, si possono determinare i compensi, periodicamente con riferimento a periodi non inferiori ai dodici mesi, sempre che l'Istituzione attuatrice abbia approvato le note spese o comunque sia spirato il termine per l'approvazione. In dette ipotesi il pagamento può essere effettuato se la Istituzione attuatrice ha effettuato il pagamento con riferimento a detto periodo.
3. Non è consentito il pagamento in anticipo.

L'articolo in commento stabilisce le modalità temporali per la determinazione e pagamento dei compensi aggiuntivi da parte dei Centri di Spesa.

Articolo 20

– Pagamento degli incentivi –

1. Il pagamento degli incentivi avverrà dopo la presentazione all'Amministrazione centrale, da parte del Presidente del Centro di Spesa, del Contratto stipulato con l'Istituzione attuatrice.

Gli incentivi sono pagati dall'Amministrazione centrale a seguito di apposita richiesta dal Presidente del Centro di Spesa. Per il pagamento è necessario che il contratto con l'Istituzione attuatrice sia stipulato e inviato all'Amministrazione centrale.

Articolo 21

– Rimborso delle somme erogate dalle Istituzioni attuatrici. –

1. Qualora l'Istituzione attuatrice richieda successivamente il rimborso delle somme pagate e l'eventuale risarcimento del maggior danno, non si farà luogo al recupero dei compensi aggiuntivi e degli incentivi, tranne nel caso in cui ciò dipenda dalla condotta dolosa o gravemente colposa da parte del personale.
2. Il recupero dei compensi aggiuntivi e degli incentivi avverrà nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge o dai contratti di lavoro.

Come si è anticipato nel commento al precedente articolo 13, l'articolo 22 disciplina le conseguenze dell'inadempimento – nei confronti dell'Istituzione attuatrice o degli altri partecipanti al progetto – sui compensi aggiuntivi e sugli incentivi erogati al personale.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e civili, richiamate dall'articolo 13 secondo comma, l'Università può recuperare i compensi aggiuntivi e gli incentivi. Il presupposto di ciò sarà la condotta dolosa o gravemente colposa del dipendente. Non si farà luogo al recupero dei compensi aggiuntivi e degli incentivi nel caso di colpa lieve, come, per esempio, nel caso in cui l'inadempimento sia dipeso da semplici irregolarità amministrative.

Articolo 22

– Clausole finali. –

1. Il presente regolamento modifica e sostituisce, per quanto riguarda la partecipazione ai Programmi comunitari, il Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/1997/X/1 del 17 dicembre 1997).
2. Il presente regolamento si applica per tutti contratti con le Istituzioni attuatrici, stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

La Giunta, dopo aver brevemente esaminato la bozza di regolamento rileva alcune incongruenze negli articoli 5, 7 e 10 e nello specifico, decide di proporre i seguenti rilievi o modifiche:

· **Art.5 punto 5)**

L'art. 5, punto 5 nella parte in cui prevede che i Centri di Spesa possano stipulare, nell'ambito dei programmi comunitari, "i contratti collegati, ad eccezione dei consortium agreement" è sostituito come segue:

I Centri di spesa, nell'ambito dei contratti comunitari, possono stipulare "i contratti collegati compresi i consortium agreement" in conformità a quanto previsto dall'art. 10 che al punto 1 prevede che i Direttori di Dipartimento firmino i contratti collegati ed i consortium agreement.

(Qualora la stipula o meno del consortium agreement venisse distinta a seconda del contratto sarebbe opportuno specificare per quali contratti è prevista la competenza dell'Amministrazione centrale e per quali invece è prevista quella dei Dipartimenti)

· **Art.10**

L'Art. 10 giustifica la firma dei contratti comunitari da parte dei direttori di dipartimento con l'esigenza di sgravare l'amministrazione centrale da un numero eccessivo di controlli e procedure amministrative che rallenterebbero inevitabilmente l'operato dei centri stessi.

Se è così, come si concilia questo articolo con l'art.6 che, al punto 2, attribuisce all'amministrazione centrale funzioni di coordinamento e controllo amministrativo e quindi anche con il prelievo di cui all'art.7 ?

Sarebbe opportuno, dunque, specificare nel dettaglio il tipo di controllo e le responsabilità della amministrazione centrale nella gestione dei programmi comunitari.

· Per quanto riguarda l'art.7 sulla Gestione finanziaria non risulta di facile comprensione la norma che prevede un prelievo del 4% a favore del Bilancio d'Ateneo. Non è chiaro se esso gravi sulle spese generali, cosa accettabile, ovvero sull'intero importo del contatto.

· Il regolamento non tratta il problema della contabilizzazione degli interessi che potrebbe essere risolto prevedendo l'apertura di un conto corrente separato in cui confluisca il finanziamento comunitario.

Inoltre, dalla lettura del documento si evince uno stretto legame con l'ipotesi di "Atto di indirizzo in materia di contratti e convenzioni per prestazioni in merito al quale erano intercorsi colloqui informali con la dr. Scarano e per cui era stato iniziato un *iter* del quale non si è più avuto riscontro.

Ad avviso della Giunta è indispensabile correlare le due cose.

In conclusione resta comunque da valutare la legittimità di un prelievo sui fondi di ricerca.

La Giunta delega Docci e Vestroni ad intervenire all'incontro programmato sull'argomento per il 15 dicembre.

5. Varie ed eventuali.

Non vi sono, al punto 4, argomenti in discussione.

La seduta è tolta alle ore 12,00.

IL SEGRETARIO
Emanuela Gloriani

IL PRESIDENTE
Mario Docci

